

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 17745

Castelvetro P.no, lì 16.12.2019

OGGETTO: D.P.R. N. 160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER L'ATTIVITA' DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI CAORSO – MODIFICA SOSTANZIALE
UBICAZIONE ATTIVITA': Comune di CAORSO (PC), Via ENRICO FERMI, 5/a
IMPRESA TITOLARE: SOGIN S.P.A.
Rif. Pratica: SUAP n. 264/2019

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda dell'impresa SOGIN S.P.A. (cod. fisc. 05779721009), con sede legale in Roma, via Marsala n. 51/c, presentata in data 22/02/2019, prot. n. 2343, intesa ad ottenere il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativamente all'attività di dismissione della centrale nucleare di Caorso, svolta nello stabilimento sito nel Comune di Caorso (PC), frazione Zerbio, via Fermi n. 5/a;

Vista l'integrazione della documentazione assunta al prot. n. 2796 del 01.03.2019;

Vista l'integrazione della documentazione assunta al prot. n. 5242 del 18.04.2019;

Vista l'integrazione della documentazione assunta al prot. n. 15145 del 25.10.2019;

Vista l'integrazione della documentazione assunta al prot. n. 15900 del 12.11.2019;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)”* che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 59/2013 è stata individuata quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo

Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160;

- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” , la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge aprile 2014 n. 56, “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2019-5812 del 13/12/2019 con la quale l'Ente medesimo dispone di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di dismissione della centrale nucleare ubicata in Comune di Caorso;

Dato atto che, sulla base della determinazione dirigenziale sopra indicata, il presente provvedimento unico conclusivo del procedimento comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale;
- comunicazione, di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni “Bassa Val d'Arda Fiume Po”, costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

Visti i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni “Bassa Val d'Arda Fiume Po” n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 08 del 16 maggio 2019 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Servizio SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ASSUME

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento unico di seguito riportato, sulla scorta dei consensi di cui in premessa.

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO

Sportello Unico per le Attività Produttive

Sede del servizio SUAP: Piazza Emilio Biazzi n. 1 - 29010 Castelvetro P.no (PC) - ☎ 0523/257.606

PEC: suap.unioneardapo@legalmail.it

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale** per lo svolgimento dell'attività di dismissione della centrale nucleare ubicata in Comune di Caorso, nello stabilimento ubicato nel Comune di Caorso (PC), Frazione Zerbio, via Enrico Fermi n. 5/a, richiesta dall'impresa SOGIN S.P.A. (cod. fisc. 05779721009), con sede legale in Comune di Roma, via Marsala n. 51/c, secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati e dalla documentazione allegati alla domanda descritta in premessa e, comunque, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente provvedimento e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Al presente provvedimento è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, copia del seguente atto:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2019-5812 del 13/12/2019 – **(Allegato 1)**.

Il titolare del presente provvedimento è responsabile di ogni eventuale inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità fissate nel presente atto.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

DISPONE

- l'immediato invio in modalità telematica dell'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento al soggetto richiedente, comunicando contestualmente gli adempimenti necessari per il ritiro del provvedimento stesso;
- la consegna del presente provvedimento al soggetto richiedente all'atto di presentazione di quanto richiesto con l'avviso di avvenuto rilascio;
- la trasmissione in modalità telematica di copia del presente provvedimento all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche per l'assolvimento delle attività di controllo.

- sottoscritto con firma digitale -

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Arch. Alessandro Amici



ARPAE**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5812 del 13/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 DPR 59/2013 <i>ì</i> MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITA' di dismissione della centrale nucleare ubicata in comune di CAORSO (PC) FRAZIONE ZERBIO, VIA FERMI N. 5/A. DITTA SOGIN S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5954 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITA' DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE UBICATA IN COMUNE DI CAORSO (PC) FRAZIONE ZERBIO, VIA FERMI N. 5/A. DITTA SOGIN S.P.A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

1. l'AUA adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 con DD n. 987 del 12.4.2016 di Arpae e rilasciata alla ditta **SOGIN S.P.A.** (CF 05779721009) DAL SUAP all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento n. 3128 del 18.4.2016 per l'attività di dismissione della centrale nucleare ubicata in Comune di Caorso, frazione Zerbio, via Fermi n° 5/A. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**C1** e **C2** di acque reflue domestiche, **C3** di acque reflue industriali) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza della Ditta **SOGIN S.P.A.** presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po e trasmessa dallo stesso con nota n. 2595 del 26.2.2019 (prt. n. 32153 del 27.2.2019), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
3. la documentazione integrativa volontaria della Ditta pervenuta tramite nota n. 2812 del 1.3.2019 del SUAP (prot. Arpae n. 34618 del 4.3.2019);
4. la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta a seguito di verifica di correttezza formale pervenuta tramite nota n. 5428 del 23.4.2019 del SUAP (prot. Arpae n. 67380 del 30.4.2019);
5. la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta e pervenuta tramite nota n. 15178 del 25.10.2019 del SUAP (prot. Arpae n. 165299 del 25.10.2019);
6. la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta e pervenuta tramite nota n. 16000 del 12.11.2019 del SUAP (prot. Arpae n. 174248 del 12.11.2019);

RILEVATO che l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 987/2019 in vigore è stata presentata per acquisire il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica dello stabilimento;

PRESO ATTO che:

- le modifiche consistono nell'installazione di un sistema di aspirazione per l'attività di saldatura di acciaio inox da effettuarsi saltuariamente nel locale officina con consumo annuo di elettrodi e filo pari a 102 kg (emissione P1 relativa a tre postazioni, il cui sistema di aspirazione è munito di inverter per evitare la diluizione in caso di funzionamento non contemporaneo);
- viene ricordata la presenza di emissioni derivanti da impianti scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e precisamente dalla cappa di aspirazione della cucina della mensa aziendale (emissione O), dai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed industriali (emissioni P e Q), dalla cappa di aspirazione del laboratorio chimico a freddo (emissione R);
- il gestore ritiene che gli scarichi provenienti dalle ventilazioni dei locali facenti parte della Zona Controllata (ZC) e dei locali esterni alla Zona Controllata (ZNC) siano da ritenersi esclusi da titolo I ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la potenza termica nominale (come definita da art. 268 del D.Lgs. 152/06) complessiva per riscaldamento dei locali è pari a 16,242 MW; l'alimentazione di tutti i sistemi di riscaldamento avviene a gasolio, preferito al gas naturale per evitare il rischio esplosione;
- la potenza termica nominale (come definita da art. 268 del D.Lgs. 152/06) complessiva di quattro gruppi elettrogeni di emergenza esistenti è pari a 47,748 MW. Normalmente l'operabilità di detti gruppi è legata al decreto di decommissioning della centrale (decreto del MISE n. 2842 del 10.2.2014). Rispetto alle loro modalità di funzionamento il gestore ha precisato che per le attività di decommissioning sono necessari due soli generatori (quindi per una potenza termica nominale totale – relativa ai gruppi elettrogeni – pari a 22,874 MW), mentre gli altri due sono mantenuti quale riserva e possono entrare in funzione solo in sostituzione di quelli in prescrizione nel caso in cui questi ultimi siano fuori servizio. Il gestore sottolineava anche che, in caso di perdita dell'alimentazione da linea elettrica esterna, tutte le utenze del sito sono alimentabili da un solo generatore in moto;
- il gestore sottolinea che le emissioni relative agli impianti termici G, H, I, J, K sono dotati di prese di misura che, seppur non conformi alla norma UNI EN 15259, consentono il monitoraggio degli effluenti e che le analisi sono effettuate sfruttando, ove non disponibili punti ad hoc di campionamento, le prese di misura degli alloggiamenti della strumentazione come, ad esempio, le sonde di temperatura. Un eventuale adeguamento richiederebbe interventi estremamente invasivi che potrebbero comportare anche il riposizionamento delle caldaie con significativi impatti sulle condotte, sulle tempistiche di fuori servizio e sui costi. Il mancato riscaldamento potrebbe comportare conseguenze non trascurabili sull'utilizzo di alcune attrezzature specifiche nucleari che richiedono la garanzia di valori minimi di temperatura. Inoltre, l'attività di decommissioning in corso potrebbe comportare modifiche all'utilizzo dei locali ed alle potenze termiche richieste;
- nonostante il gestore abbia evidenziato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata, era prodotta una Valutazione Acustica relativa alla cappa di aspirazione fumi di saldatura officina meccanica;
- presso la centrale nucleare in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarichi C1 e C2:** scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa trattate mediante n° 2 impianti di depurazione biologici a fanghi attivi aventi potenzialità di 400 A.E. ciascuno; lo scarico C1 recapita in un canale confluyente nel Fiume Po, mentre lo scarico C2 recapita in un corpo idrico confluyente nel Torrente Chiavenna;
 - **scarico C3:** scarico di acque reflue industriali aventi recapito nel corpo idrico superficiale Fiume Po;
- lo scarico C3 di acque reflue industriali nel "Fiume Po" è costituito dalla miscelazione delle acque:
 - di raffreddamento dei macchinari denominati "P41" e del condensatore principale denominato "N71";
 - del sistema antincendio;
 - provenienti dal sistema denominato "Radwaste G11" che prevede la depurazione tramite filtrazione e centrifugazione degli effluenti della lavanderia per abbattere gli inquinanti radioattivi eventualmente presenti; lo scarico in uscita dal sistema "Radwaste G11" viene attivato solo dopo la verifica che lo stesso rispetti i parametri chimici e radiochimici;
 - provenienti dal sistema di produzione dell'acqua demineralizzata denominato "Make up P21";
 - acque pluviali e meteoriche di dilavamento;
- lo scarico C3 di acque reflue industriali, prima di immettersi nel "Fiume Po", recapita in un bacino artificiale il quale è parte integrante del sistema di scarico/trattamento delle acque reflue industriali;
- il punto di prelievo fiscale è posto immediatamente a valle dello sbarramento sul canale artificiale di cui sopra;

Considerato che

- per quanto attiene ai titoli ambientali relativi all'autorizzazione agli scarichi art. 124 del D.Lgs. 152/06 nonché alla comunicazione e di impatto acustico dell'art. 8 c. 4 della L. 447/95 la ditta dichiara che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;

Ricordato:

- quanto disposto dai commi 9 dell'art. 273 e 8 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 in merito al fatto che gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi sono disattivati non contribuiscono al calcolo della potenza termica per la qualificazione dei grandi impianti di combustione e per la definizione della potenza sulla cui base calcolare i limiti di emissione in caso di medi impianti di combustione;
- quanto indicato dalla circolare n. 27569 del 14.11.2016 del MATTM in merito alle modalità di individuazione della capacità produttiva delle installazioni soggette ad AIA ossia che "In casi più complessi, in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da pluralità di prodotti, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità, la lettura dei "dati di targa" non è immediatamente significativa", pertanto la capacità massima può dipendere da caratteristiche tecnico-gestionali;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 81368 del 23.5.2019 del ST di Arpae il quale prendeva atto che "le operazioni di disattivazione della Centrale Nucleare di Caorso sono autorizzate dal MiSE con Decreto Dirigenziale prot. 2842 del 10/02/2014, nel rispetto delle prescrizioni per la disattivazione definite dall'Autorità di controllo (ISIN) e che pertanto gli scarichi aeriformi, ovvero anche quelli inerenti i punti di emissioni della ventilazioni della Zona Controllata (A, B1-B12, C1-C3 e T) sono soggetti alle limitazioni espresse dalla Formula di scarico degli effluenti radioattivi aeriformi" ed esprimeva parere favorevole nel rispetto di determinate prescrizioni;
- nota acquisita al prot. 145975 del 23.9.2019 con cui il Comune di Caorso trasmetteva parere urbanistico favorevole ed esprimeva nulla osta per quanto attiene lo svolgimento dell'attività di dismissione centrale nucleare di Caorso per quanto attiene gli adempimenti previsti dalla L. 447/95;
- nota n. 97477 del 7.10.2019 (prot. Arpae n. 153562 del 7.10.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza formulava parere favorevole;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i., "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

Visti altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOGIN S.P.A.** (C. F. 05779721009) per l'attività di "decommissioning e di gestione dei rifiuti radioattivi" sita in Comune di Caorso, frazione Zerbio, via Fermi n° 5/A comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - o autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - o autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (**C1** e **C2** di acque reflue domestiche, **C3** di acque reflue industriali) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
 - o comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

VENTILAZIONI ZONA CONTROLLATA

EMISSIONE A – EDIFICIO REATTORE ED EDIFICIO AUSILIARI

EMISSIONI DA B1 A B12 EDIFICIO TURBINA ZONA PIANO DI GOVERNO

EMISSIONI C1, C2 E C3 EDIFICIO TURBINA ED EDIFICIO ANNESSO TURBINA ZONA CICLO TERMICO

VENTILAZIONE ZONA NON CONTROLLATA

EMISSIONI D1, D2 E D3 EDIFICIO AUSILIARI QUADRI ELETTRICI

EMISSIONI E1, E2 EDIFICIO AUSILIARI SALA CONTROLLO

EMISSIONI F1, F2 EDIFICIO AUSILIARI UFFICI

EMISSIONE G – IMPIANTO P61 - CALDAIE RISCALDAMENTO PRINCIPALI POT. 2 X – 5930 KW ALIMENTATE A GASOLIO

Portata massima	2X9300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE H – IMPIANTO Y48 - CALDAIA RISCALDAMENTO MAGAZZINO POT. 1032 KW ALIMENTATA A GASOLIO

Portata massima	1360	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	10,7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE I – IMPIANTO Y54 - CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI POT. 2X585+356 KW ALIMENTATE A GASOLIO

Portata massima	2X730 1X530	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a

Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE J – IMPIANTO Y50 - CALDAIE RISCALDAMENTO PORTINERIA POT. 2X585+249 KW

Portata massima	2X740 1X300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE K – IMPIANTO Y25 - CALDAIA RISCALDAMENTO MENSA POT. 320 KW ALIMENTATA A METANO

Portata massima	330	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE L – IMPIANTO Y60 - CALDAIA RISCALDAMENTO CENTRO EMERGENZA POT. 85 KW ALIMENTATA A METANO

Portata massima	120	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	183	g/a
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE M-1 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-2 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-3 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE M-4 GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA

EMISSIONE N GENERATORE DIESEL TORRI

EMISSIONE P1 SALDATURA

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2,4	h/g
Durata massima annua	365	g/a

Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	10	mg/Nm ³

- a) i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) in base a quanto dichiarato dal gestore, è ammesso il funzionamento contemporaneo massimo di solo due dei quattro gruppi elettrogeni di cui alle emissioni **M-1, M-2, M-3 ed M-4**. Le ore di funzionamento annue di tutti i gruppi elettrogeni devono essere annotate su apposito registro su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- c) i camini di emissione denominati **G, H, I, J, K ed L**, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) il camino di emissione **P1**, identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o ISO 10849 per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio** (da verificarsi in sede di messa a regime);
- f) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **G, H, I e J** devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per le emissioni **K ed L**, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;
- h) fermo restando il rispetto del limite fissato per gli ossidi di zolfo, il gestore può limitare i monitoraggi alla sola ricerca alle emissioni **G, H, I e J** della portata e degli inquinanti polveri e ossidi di azoto;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **P1** il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione. I consumi mensili dei prodotti per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Tali consumi non devono superare i 40 kg/mese ed i quantitativi annui dichiarati nell'istanza (12 kg/anno di acciaio inossidabile, 40 kg/anno di acciaio al carbonio, 40 kg/anno di elettrodo rutilico in acciaio da costruzione e 140 l/anno di gas tecnici);
- j) la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- l) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto e) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- m) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- n) per gli impianti di combustione che si configurano quali impianti di combustione medi esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
- o) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione P1 non può superare due mesi;
- p) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione P1 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- q) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di stabilire, **per lo scarico C3 di acque reflue industriali**, il rispetto nel punto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico C3 di acque reflue industriali nel "Fiume Po"**, le seguenti prescrizioni:
- a) il punto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) sia prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero provenienti dai sistemi di trattamento di filtrazione e centrifugazione delle acque provenienti dalla lavanderia;
- c) almeno una volta all'anno sia effettuata una verifica tecnico-funzionale della rete fognaria aziendale e dei sistemi di trattamento di filtrazione e centrifugazione;
- d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'Arpae e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire, per gli scarichi C1 e C2 di acque reflue domestiche** in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi devono rispettare i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - BOD₅ (come O₂): ≤ 40 mg/l
 - COD (come O₂): ≤ 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l;
- b) i punti di scarico devono essere sempre accessibili e consentire un agevole e corretto cam-

- pionamento;
- c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione e delle condotte fognarie prevedendo, almeno una volta all'anno, una verifica tecnico-funzionale;
 - d) devono essere costantemente asportati i fanghi dagli impianti di depurazione ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere resa disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - f) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - g) qualunque disservizio si verifichi agli impianti di depurazione dovrà essere segnalato tempestivamente (tramite PEC) al Comune di Caorso e ad ARPAE, spiegandone i motivi e gli interventi messi in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della normalità;
6. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - **resta fermo quanto disposto dal decreto del MISE n. 2842 del 10.2.2014;**
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che sostituisce l'AUA citata in premessa;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
(sottoscritta digitalmente)